



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura

ALLEGATO B Dgr n.

del

pag. 1/21



REGIONE DEL VENETO

Direttiva per la presentazione di progetti per

Installatore e manutentore di impianti energetici
alimentati da fonti rinnovabili (FER)

(D.Lgs. 28/2011)

2013-2016

Indice

1.	Riferimenti legislativi e normativi.....	3
2.	Obiettivi generali	3
3.	Tipologie progettuali	4
4.	Destinatari.....	5
5.	Riconoscimento dei crediti professionali e formativi.....	6
6.	Aiuti di stato	6
7.	Definizione delle figure professionali	6
8.	Metodologia	6
9.	Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti.....	8
10.	Requisiti dei docenti.....	8
11.	Requisiti di strutture ed attrezzature	9
12.	Forme di partenariato	9
13.	Delega	9
14.	Risorse disponibili e vincoli finanziari.....	9
15.	Modalità e termini per la presentazione dei progetti	9
16.	Procedure e criteri di valutazione.....	10
17.	Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie.....	11
18.	Comunicazioni.....	11
19.	Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi	12
20.	Indicazione del foro competente	12
21.	Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.....	12
22.	Tutela della privacy.....	12
23.	Rinvio alla normativa vigente	12

1. Riferimenti legislativi e normativi

Il presente bando viene emanato nell'ambito del seguente quadro normativo e relative disposizioni:

- L.R. n. 10 del 30 gennaio 1990, “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”;
- L.R. n. 19/2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”;
- DGR 359/2004, “Accreditamento degli Organismi di Formazione – Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell’elenco regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. n. 23/2010, “Modifiche della L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione”;
- DGR 3289/2010 “L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
- Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo;
- Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n.37;
- Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008;
- “Standard formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) ai sensi del D. Lgs. 28/2011”, approvato in Conferenza delle Regioni e Province autonome con atto 13/008/CR10b/C9 del 24 gennaio 2013.

2. Obiettivi generali

La direttiva in esame si inserisce nel quadro generale dell’offerta di formazione finalizzata alla qualificazione delle figure professionali che necessitano di una specifica abilitazione ai fini dell’esercizio di un’attività professionale.

Con la presente direttiva sono disciplinati, in particolare, i corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell’attestato di qualificazione professionale di “Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili”, ai sensi del comma 2 dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, emanato in attuazione della Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo.

Il DM 22 gennaio 2008, n. 37 – cui rimanda il suddetto D.Lgs. 28/2011 per i requisiti tecnico professionali degli installatori - stabilisce all’articolo 3 che l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico, ai fini dell’esercizio delle attività di cui all’art. 1 del DM stesso, deve possedere determinati requisiti professionali (art. 4).

L’articolo 15 del D.Lgs 28/2011, individuando i requisiti tecnico-professionali dei soggetti qualificati con riferimento all’articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 37/2008, specifica che, per i soli soggetti di cui alla lettera c), deve essere attivato un sistema basato sull’acquisizione di un idoneo titolo di qualificazione professionale.

Pertanto, dal 1 agosto 2013, per tali soggetti la qualificazione di installatore e di manutentore straordinario di impianti FER è conseguita a seguito di un periodo di formazione, svolto ai sensi del punto 4 dell’Allegato 4 del D.Lgs. 28/2011, e del superamento del percorso formativo di qualificazione professionale che è stato disciplinato con lo Standard formativo approvato in Conferenza delle Regioni e Province autonome con atto 13/008/R10b/C9 del 24 gennaio 2013 (di seguito, standard regionali).

Lo stesso atto prevede che tutti i soggetti di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, sono tenuti alla frequenza di percorsi di aggiornamento, come meglio declinato al punto 5 degli standard regionali.

Va richiamato che la formazione degli installatori è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi secondo i criteri di cui all’allegato 4 del D.Lgs. 28/2011, nonché alla programmazione dei corsi sulla base dei

fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dal documento sopra citato e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

Infine va precisato che con il presente provvedimento si intende proporre all'approvazione anche uno specifico percorso a qualifica destinato ai soggetti esclusi dall'art. 15 D.Lgs 28/2011. In buona sostanza si tratta di quanti sono privi di un titolo o attestato di formazione professionale. Il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale consentirebbe di essere ricompresi alla lettera c) art. 4 D.M. 37/2008, quindi, almeno in prospettiva, di essere ammessi al corso di abilitazione.

Data la concreta possibilità di un'evoluzione normativa o disciplinare in relazione alle tematiche oggetto della presente Direttiva, ferma restando l'impostazione complessiva della presente Direttiva, è dato mandato al Dirigente Regionale della Direzione Formazione, sentita la U.P. Energia, di provvedere all'approvazione dei provvedimenti di aggiornamento che dovessero eventualmente rendersi necessari.

3. Tipologie progettuali

I progetti che possono essere presentati in adesione alla presente Direttiva sono relativi alle seguenti tipologie:

<i>Tipologia</i>	<i>Monte ore</i>	<i>Target</i>
Tipologia 1: Abilitazione ¹	80	qualifica professionale di settore
Tipologia 2: Aggiornamento	16	abilitazione professionale installatore FER
Tipologia 3: Qualifica professionale	600	maggior età

TIPOLOGIA 1 “Abilitazione”

Il percorso di abilitazione professionale è conforme agli standard regionali, reperibili all'Appendice 1 alla presente direttiva, ai quali si rimanda per quanto non direttamente disciplinato dalla presente direttiva.

Data la diversità degli impianti sono definiti quattro diversi percorsi a valle di un modulo unico propedeutico.

Per quanto concerne i descrittori della figura, e le competenze previste in esito al percorso, si rimanda all'Allegato 1 agli standard regionali.

Ai fini dell'ammissione all'esame finale è obbligatoria la frequenza di almeno l'80% del monte ore complessivo.

Le modalità d'esame e la composizione della Commissione saranno definite con successivo provvedimento del Dirigente Regionale della Direzione Formazione.

Al superamento dell'esame finale, gli utenti conseguono il relativo attestato, in coerenza con gli standard regionali.

TIPOLOGIA 2 “Aggiornamento”

L'aggiornamento è obbligatorio a cadenza triennale, a partire dal 1 agosto 2013.

La durata minima dell'aggiornamento è di 16 ore ed è prevista una frequenza obbligatoria per il 100% del monte ore. A conclusione di ciascun intervento è rilasciato all'utente un attestato di frequenza su modello regionale.

TIPOLOGIA 3 “Qualifica professionale”²

¹ Ai fini della presente direttiva, il percorso di 80 ore disciplinato dallo Standard formativo approvato in Conferenza delle Regioni e Province autonome con atto 13/008/R10b/C9 del 24 gennaio 2013 è convenzionalmente denominato “Abilitazione”. Tale scelta trae origine dalla volontà di evitare equivoci o malintesi tra i termini “qualificazione professionale” e “qualifica professionale”: mentre il primo viene solitamente adottato in relazione ai percorsi che consentono l'esercizio dell'attività di responsabile tecnico, il secondo evidenzia il livello di competenza acquisito dall'utente del percorso formativo.

² Al fine di garantire la possibilità di accedere ad un percorso di qualifica professionale anche a chi ne fosse sprovvisto.

Il percorso formativo di qualifica professionale di base per “Installatore e manutentore di impianti” deve avere una durata di 600 ore, al netto delle prove d’esame.

Le competenze minime che devono essere previste in fase progettuale saranno successivamente definite.

Ciascun percorso deve prevedere una fase di stage aziendale non inferiore al 30% e non superiore al 50% della durata del percorso.

Si richiama l’importanza della fase di stage, che deve essere svolta all’interno dell’azienda, nel settore produttivo e nell’area di attività individuata. Lo stagista deve essere affiancato dal tutor aziendale.

Il soggetto proponente deve garantire il tutoraggio degli interventi in ogni loro fase, e ha la responsabilità delle scelte operative compiute. Possono essere proposti anche stage all’estero e in altre regioni nonché iniziative comportanti la mobilità geografica degli utenti, purché arrecanti valore aggiunto al progetto. Il soggetto proponente deve prevedere il *reporting*³ assistito delle attività svolte durante lo stage da parte dello stagista.

Ciascun progetto formativo deve prevedere la presenza di una specifica unità formativa relativa alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Gli utenti frequentanti i percorsi formativi che raggiungono la soglia minima di presenza richiesta, pari al 70% dell’attività formativa al netto delle eventuali prove d’esame, sono ammessi a sostenere l’esame di qualifica professionale, ai sensi della legislazione vigente.

Al superamento dell’esame finale, gli utenti conseguono il relativo attestato di qualifica professionale.

4. Destinatari

I destinatari dei percorsi formativi sono:

per i percorsi di tipologia 1: soggetti in possesso di:

- attestato di qualifica professionale conseguito, ai sensi della legislazione vigente, a conclusione di un percorso formativo;
- esperienza professionale maturata per almeno 4 anni consecutivi alle dirette dipendenze di un’impresa del settore;

per i percorsi di tipologia 2: soggetti già abilitati ai sensi dell’art. 15, commi 1-2 del D.Lgs. 28/2011;

per i percorsi di tipologia 3: soggetti maggiorenni in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado.

Indicazioni comuni alle tre tipologie

Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi dei percorsi, si ravvisa l’opportunità di assicurare un adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dei corsisti stranieri.

A tal proposito possono essere ammessi ai percorsi formativi, fatta eccezione per i corsi di aggiornamento, i cittadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di licenza media conseguito in Italia;
- b) attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale;
- c) diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
- d) diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
- e) dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto⁴;
- f) certificato⁵ di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori⁶, almeno di livello A2.

Ciascun percorso formativo deve essere avviato con un massimo di 30 utenti.

³ Un modello di report è disponibile sul sito istituzionale al link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg>.

⁴ In occasione delle due prove regionali di lingua italiana per aspiranti corsisti OSS svoltesi il 24 gennaio 2009 e il 20 giugno 2009 (disciplinate rispettivamente dal DDR 1727/08 e 443/09). L’elenco completo dei cittadini che hanno affrontato la prova e il relativo risultato, è disponibile sul sito istituzionale al link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg> [Requisiti accesso stranieri - Nuove modalità ammissione Decr 437-449-532/11 \(zip\)](#).

⁵ Quest’ultimo requisito deve considerarsi indispensabile in caso di mancanza dei precedenti. In tal caso, il soggetto gestore deve invitare l’aspirante corsista a rivolgersi ad uno degli enti certificatori della nota 5 per il superamento della prova di lingua.

⁶ Gli enti certificatori sono: Università di Perugia, Università di Siena, Università di Roma e Società Dante Alighieri. Le sedi d’esame sul territorio regionale sono circa trenta. Un elenco è disponibile sul sito www.progettoveneto.net al link: <http://www.progettoveneto.net/site/1127/default.aspx> (clic su “questa tabella”).

5. Riconoscimento dei crediti professionali e formativi

Ai fini della presente Direttiva si applicano le disposizioni in ordine al riconoscimento di crediti professionali e formativi disciplinate dagli standard regionali.

In relazione ai percorsi di tipologia 1 sono definiti i seguenti crediti formativi:

- per i possessori del patentino frigoristi⁷, è previsto un credito formativo fino al 30% per il modulo specifico teorico “Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione ACS”;
- per i possessori di abilitazione precedentemente conseguita a seguito di frequenza di un corso per altra tipologia di impianti, è previsto un credito formativo relativo all’intero modulo unico propedeutico.

E’ possibile prevedere ulteriori crediti formativi in caso di frequenza, con superamento di prove di verifica, di interventi formativi aventi moduli sovrapponibili per competenze, conoscenze e modalità di verifica rispetto ai percorsi di cui alla tipologia 1.

Per i percorsi di tipologia 3, l’esperienza professionale esercitata per almeno 5 anni in impresa del settore, vale quale credito formativo per la fase di stage.

6. Aiuti di stato

Si precisa che tutte le tipologie progettuali di cui alla presente Direttiva non costituiscono aiuti di stato.

7. Definizione delle figure professionali

Ogni progetto deve contenere una descrizione puntuale e completa della figura professionale proposta e delle competenze da conseguire, individuando gli obiettivi del percorso formativo. L’identificazione delle figure professionali oggetto del percorso formativo dovrà tener conto:

- del livello di riferimento EQF⁸
- del codice SIOF in ordine alla tipologia di percorso formativo⁹;
- del codice ATECO in ordine alla classificazione delle attività economiche dei soggetti coinvolti¹⁰;
- del codice FOT, in ordine ai campi di intervento formativo¹¹;
- del codice NUP, in ordine alle figure professionali¹².

8. Metodologia

Le metodologie didattiche devono risultare coerenti con i contenuti, gli obiettivi didattici e gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.

A tale scopo dovranno essere privilegiate tecniche attive che partano dalla centralità dell’utente allo scopo di:

- garantire, nel rispetto del monte ore complessivo, l’equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula con discussione e lavori di gruppo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;

⁷ Ai sensi del DPR 43/2012 con relativa iscrizione al registro istituito dal Ministero dell’Ambiente presso le CCIAA per installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

⁸ European Qualifications Framework - Quadro europeo delle qualifiche - è lo strumento che favorisce la certificazione delle competenze e la mobilità dei lavoratori, nell’ottica di una maggiore trasparenza, comparabilità e spendibilità delle qualifiche. La brochure è disponibile al link: http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/broch_it.pdf

⁹ SIOF - Sistema Informativo delle Opportunità Formative, ha come obiettivo la realizzazione di un Sistema Interregionale di divulgazione e consultazione delle informazioni attraverso azioni coordinate tra le Regioni al fine di rendere agevolmente accessibili le informazioni sulle opportunità formative offerte sui diversi territori regionali, a beneficio dei destinatari finali dei corsi di formazione.

¹⁰ ATECO è la classificazione delle attività economiche coordinata e pubblicata da Istat. La versione 2007 costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, NACE rev.2, pubblicata sull’Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006).

¹¹ [http://www.isfol.it/DocEditor/test/File/2010/Editoria%20digitale/Campi_di_formazione_Manuale\(1\).pdf](http://www.isfol.it/DocEditor/test/File/2010/Editoria%20digitale/Campi_di_formazione_Manuale(1).pdf) La classificazione permette di identificare i contenuti di attività formative e di produrre statistiche confrontabili con altri Paesi europei.

¹² <http://www.istat.it/strumenti/definizioni/professioni/nup>

- favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici legati alle attrezzature sia nelle condizioni di utilizzo normali e anomali prevedibili sia in quelle straordinarie e di emergenza;
- favorire metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-learning e con ricorso a linguaggi multimediali.

Formazione a distanza

Nel rispetto di quanto previsto dagli standard regionali, è data facoltà ai soggetti gestori di gestire i percorsi formativi anche in modalità Fad limitatamente a:

- progetti di tipologia 1: fino al 100% della parte teorica;
- progetti di tipologia 2: fino al 100% dell'intero percorso.

Ciò premesso, si riportano una serie di elementi che vanno tenuti nella debita considerazione in caso di presentazione di progetti che prevedono attività formative in modalità Fad.

L'aula virtuale non è solo un ambiente virtuale di apprendimento ma un ambiente esteso di apprendimento in cui si svolgono "attività di apprendimento" con strumenti e tecnologie che impegnano chi apprende in azioni autentiche che portano ad apprendimenti profondi e a conoscenze utilizzabili in contesti reali.

La progettazione formativa deve prevedere il passaggio da un insegnamento trasmissivo e sequenziale ad un apprendimento collaborativo e circolare dove i formatori e gli utenti non sono solo "consumatori", ma anche "produttori" di conoscenza.

Devono essere considerate le differenze individuali di apprendimento, attraverso la presentazione di contenuti che abbiano formati differenti (video, audio, pdf, ppt, ecc...) e destinati a soggetti con differenti stili cognitivi e differenti strategie di apprendimento.

Deve essere previsto un setting di strumenti e risorse per l'apprendimento che comprenda:

- risorse didattiche strutturate di approfondimento (video, presentazioni, documenti, articoli, link, file audio, animazioni flash,...) che stimolano i soggetti in apprendimento ad essere attivi (viene chiesto ai partecipanti di operare per risolvere problemi o produrre nuova conoscenza), costruttivi e riflessivi (viene chiesto ai partecipanti di costruire consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza);
- strumenti di dialogo (blog, forum, glossari aperti, wiki,...) in cui avviene lo scambio, condivisione, e negoziazione dei significati nella comunità in apprendimento;
- esercitazioni, simulazioni e casi concreti in cui vengono sperimentate e contestualizzate le conoscenze teoriche acquisite;
- riflessioni e testimonianze che attraverso dinamiche di classe e/o in rete rendano maggiormente consapevoli i partecipanti degli apprendimenti progressivamente raggiunti nella sfera dei propri comportamenti abituali. Per le sue caratteristiche, quest'area ricopre un ruolo di grande valore aggiunto, per stimolare e auto valutare assieme un apprendimento reale e concreto tradotto in azioni.

Si deve, inoltre, presupporre una valutazione significativa che permetta di riconoscere la crescita autentica della persona in apprendimento attraverso la valutazione della comprensione profonda e non solo delle conoscenze. La valutazione autentica non incoraggia l'apprendimento meccanico, passivo, ma si focalizza sulle competenze delle persone e verifica la loro capacità di integrare efficacemente le conoscenze, aiuta i processi di apprendimento e guida la realizzazione di prodotti come documentazione del percorso.

Inoltre va previsto un setting di strumenti per la valutazione della formazione che raccolgano evidenze sui risultati raggiunti dagli utenti in relazione agli obiettivi di apprendimento, ragionino sull'efficienza e sull'efficacia delle risorse e delle azioni messe in campo nel processo di insegnamento, determinino la distanza tra obiettivi progettati e risultati raggiunti. Si propongono di seguito alcuni esempi di strumenti di valutazione da utilizzare a seconda delle situazioni e degli obiettivi:

- prove strutturate (es. domande che prevedono diverse tipologie di risposte: vero-falso, scelta multipla, completamento, corrispondenza, riordinamento logico) di verifica delle conoscenze utile per completare il quadro dei dati raccolti con diversi strumenti di valutazione: devono contenere quesiti strettamente legati agli obiettivi di apprendimento ed essere ben formulate nelle domande.
- schede di osservazione (es. check list): riportano in genere la dimensione oggetto di osservazione, dettagliata in comportamenti osservabili esprimendo la valutazione semplicemente secondo la dicotomia presenza (si) – assenza (no) oppure può essere espressa una valutazione su scala numerica
- compiti significativi o autentici (compiti di compilazione, di ricerca, di progettazione, di produzione di oggetti creativi, di approfondimento, ecc..) in cui generalmente viene chiesto un prodotto finale detto prodotto significativo (o autentico) che valuta la comprensione e non solo la conoscenza.
- autovalutazione: stimola nell'utente processi di consapevolezza e coscienza di sé, educa l'utente al monitoraggio costante del proprio apprendimento, sia nei risultati che nei processi, è una competenza fondamentale per la vita nella società della conoscenza al fine di mantenere l'apertura del soggetto all'apprendimento continuo.

Infine il modello deve prevedere un cruscotto di monitoraggio (reportistica) che faccia emergere gli indicatori quantitativi e qualitativi al fine di comprendere come migliorare e ritrare il servizio formativo offerto, come promuovere la partecipazione e collaborazione, e tracciare tutte le attività previste.

9. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Possono presentare progetti formativi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

essere organismo di formazione accreditato ai sensi della L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della formazione continua (progetti tipologia 1 e 2) e della formazione superiore (progetti tipologia 3), presso la Regione Veneto e iscritti nell'Elenco regionale di cui al Decreto del Dirigente regionale della Direzione Formazione n. 1242 del 30/10/2003 e successive integrazioni e modifiche;

in caso di assenza del requisito suddetto;

aver già presentato istanza di accreditamento per l'ambito della formazione continua ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza del presente avviso¹³. In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Per ogni sportello, ciascun soggetto proponente potrà presentare fino ad un massimo di tre progetti, un solo progetto formativo per ciascuna tipologia.

Tipologia progettuale	Progetti presentabili	Numero interventi per progetto
Abilitazione	1	4 (1 per tipologia) ¹⁴
Aggiornamento	1	50 ¹⁵
Qualifica	1	1 ¹⁶

10. Requisiti dei docenti

I docenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

¹³ Si precisa che, secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 359/2004, la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione.

¹⁴ Ogni intervento può prevedere un numero massimo di 10 edizioni.

¹⁵ Ogni intervento può essere relativo ad un percorso formativo o ad un evento seminariale.

¹⁶ Ogni intervento può prevedere un numero massimo di 20 edizioni.

- esperienza, almeno quinquennale nella progettazione e/o gestione e/o manutenzione di impianti FER;
- conoscenza adeguata della legislazione e della normativa nell'ambito della specifica tematica oggetto della docenza.

Possono svolgere attività formativa anche i tecnici che operano presso i produttori di tecnologie con almeno 5 anni di esperienza lavorativa nel settore.

La documentazione attestante il possesso dell'esperienza richiesta va tenuta agli atti del soggetto gestore a disposizione per eventuali controlli.

11. Requisiti di strutture ed attrezzature

Le fasi teoriche dei percorsi formativi dovranno essere realizzate nelle sedi accreditate dell'Organismo di Formazione o in altri spazi didattici la cui conformità alle vigenti normative in tema di norme igieniche di sicurezza e il rispetto dei punti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento (Allegato B alla DGR 359/13/02/2004) dovrà essere garantita a pena di revoca dell'autorizzazione allo svolgimento del corso.

Per le attività pratiche i soggetti gestori devono dotarsi di laboratori adeguatamente attrezzati come previsto al punto 6 "Requisiti di strutture ed attrezzature" degli standard regionali, anche attraverso attivazione di partenariati come indicato nel successivo punto 12.

12. Forme di partenariato

Al fine di realizzare le azioni formative, è data facoltà ai soggetti proponenti di attivare un partenariato con soggetti rappresentativi e qualificati del settore.

In particolare si ritiene necessario che ciascun progetto sia il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali dei settori produttivi esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali.

Il rapporto tra soggetto proponente e partner deve essere formalizzato, in fase di presentazione del progetto, nell'applicativo on-line, da cui devono risultare chiaramente i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti e i compiti specifici riferiti all'attuazione del percorso formativo con l'indicazione specifica del monte ore per funzione. Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo.

I partner, pertanto, potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace.

13. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale l'Organismo di Formazione deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizione di beni e servizi.

14. Risorse disponibili e vincoli finanziari

I percorsi formativi di cui alla presente direttiva sono riconosciuti dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 19 della L.R. 10/1990 e, pertanto, l'attuazione degli stessi non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo le seguenti modalità:

- accesso all'area riservata del portale regionale (www.regione.veneto.it¹⁷) con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per gli Organismi di Formazione accreditati;

¹⁷ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatoriformazione>.

- per i soggetti non accreditati, richiesta di attribuzione nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata¹⁸;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto;
- passaggio del progetto in stato “confermato” attraverso l’apposita funzione dell’applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato “confermato” è irreversibile, e l’operazione non consente successive modifiche del progetto;
- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della domanda di ammissione al riconoscimento sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente, in regola con la normativa sull’imposta di bollo, e accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.

Le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere spedite alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Formazione, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 – 30121 Venezia a mezzo Raccomandata A.R. (o Pacco Posta Celere delle Poste Italiane o Corriere, con ricevuta che certifichi la data di spedizione) o, in alternativa, consegnate a mano all’Ufficio Protocollo della suddetta Direzione¹⁹, entro e non oltre le scadenze di cui al par. 17 “Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie”, pena la non ammissibilità. Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Sulla busta dovrà essere riportato il seguente riferimento: “Installatore FER - 2013-2016”. Il termine sopra indicato vale anche per il passaggio del progetto in stato “confermato” attraverso l’apposita funzione del sistema di acquisizione dati “on line”. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

La trasmissione della documentazione alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Formazione potrà avvenire anche per via telematica inviando una mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, protocollo.generale@pec.regione.veneto.it e specificando nell’oggetto del messaggio di posta elettronica “Installatore FER - 2013-2016” e all’inizio del messaggio, l’ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico “Direzione Formazione - Ufficio Attività Riconosciute”. A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l’utilizzo della stessa, predisposti dalla Direzione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto.

Il formulario per la presentazione dei progetti, unitamente alla Guida alla progettazione²⁰, saranno successivamente approvati con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Formazione; il formulario sarà fornito unicamente a scopo di diffusione.

La Direzione Regionale Formazione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie²¹. Le informazioni possono essere richieste all’indirizzo mail formazione.riconoscimento@regione.veneto.it oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 2795098 - 5143- 5035;
- per quesiti relativi all’assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare i numeri 041 2795131 – 5154.

16. Procedure e criteri di valutazione

In coerenza a quanto disposto dalla presente Direttiva, i progetti vengono sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione, formalmente individuato dal Dirigente della Direzione Formazione.

La valutazione è diretta al controllo dei requisiti formali.

¹⁸ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatoriformazione - Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati>.

¹⁹ Al fine di evitare spiacevoli situazioni si raccomanda di verificare attentamente gli orari di apertura dell’Ufficio e di produrre una fotocopia dell’istanza su cui l’Ufficio Protocollo apporrà il timbro per ricevuta.

²⁰ La guida alla progettazione è reperibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg>

²¹ Il servizio informazioni è sospeso nel mese di agosto.

Nel caso in cui risultassero non presenti uno o più requisiti di ammissibilità formale il progetto risulta inammissibile.

Requisiti di ammissibilità formale:

1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. rispondenza del progetto formativo alla normativa e alla disciplina di settore;
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni;
5. numero e caratteristiche dei destinatari;
6. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative);
7. rispetto delle caratteristiche progettuali esposte nella presente Direttiva tra cui il numero massimo di progetti presentabili previsto nel par. 9 “Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti”;
8. completezza del formulario.

17. Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie

Le istanze possano essere presentate in due finestre temporali per ogni anno di vigenza del presente Avviso, secondo lo schema seguente:

- | | | | |
|----------------|-----------------------|---------------|---------------|
| ▪ Sportello 1) | Presentazione domande | dal 1 aprile | al 30 aprile |
| ▪ Sportello 2) | Presentazione domande | dal 1 ottobre | al 31 ottobre |

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine si intende posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

In ogni caso l'istruttoria relativa alle istanze presentate in un determinato periodo sarà effettuata nei 90 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione dei progetti. Il provvedimento dirigenziale di approvazione degli esiti istruttori sarà, pertanto, emanato entro i 90 giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione delle istanze.

In sede di prima applicazione del presente provvedimento è prevista la possibilità di presentare le istanze e i relativi progetti entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Si precisa che il provvedimento dirigenziale di approvazione verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale. L'elenco dei progetti riconosciuti, in allegato al suddetto provvedimento dirigenziale, sarà comunicato esclusivamente attraverso il sito istituzione www.regione.veneto.it²² che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

Le schede tecniche contenenti le valutazioni espresse per ogni progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione dai soggetti aventi diritto.

18. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it²³ che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.

I soggetti gestori sono invitati a trasmettere tempestivamente le eventuali comunicazioni, compresi i quesiti relativi alla progettazione o gestione delle attività oggetto della presente Direttiva agli uffici regionali. Nel

²² <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg>

²³ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg>

caso venisse evidenziato l'interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle FAQ del sito di servizio www.progettoveneto.net²⁴. Si raccomanda ai soggetti proponenti di consultare regolarmente i suddetti siti al fine di garantire un tempestivo aggiornamento delle informazioni.

Per quanto riguarda le modalità gestionali e organizzative da seguire nella realizzazione degli interventi, nonché l'attività di controllo esercitata dalla Regione, si rinvia agli Adempimenti amministrativi e gestionali – Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

19. Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi

I progetti formativi dovranno concludersi entro il 31/12/2016.

20. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

21. Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Dott. Enzo Bacchiega – Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione della Direzione Formazione.

22. Tutela della privacy

La Regione si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati personali derivanti dalla gestione dei corsi in questione, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento, o atto amministrativo.

Conseguentemente la comunicazione alla Regione di dati personali riguardanti i corsisti, i docenti ed il personale amministrativo, ecc., avverrà sotto la responsabilità dello scrivente, il quale è tenuto ad acquisire agli atti della struttura la preventiva autorizzazione all'uso di tali dati personali.

Il beneficiario ha i diritti di cui alla D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "informativa" è disponibile per la consultazione nel portale www.regione.veneto.it.

23. Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia di formazione professionale.

²⁴ <http://www.progettoveneto.net/site/1057/default.aspx>



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/008/CR10b/C9

**STANDARD FORMATIVO PER L'ATTIVITÀ DI
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI
DA FONTI RINNOVABILI (FER) - ai sensi d.lgs.28/2011**

CONTESTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente documento disciplina i corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell'attestato di qualificazione professionale di "Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili", ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28, emanato in attuazione della Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo.

Il DM 22 gennaio 2008, n. 37 – cui rimanda il suddetto D.lgs. 28/2011 per i requisiti tecnico professionali degli installatori - stabilisce all'articolo 3 che l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del DM stesso, deve possedere i requisiti professionali di cui al successivo art. 4.

L'articolo 15, individuando i requisiti tecnico-professionali dei soggetti qualificati con riferimento all'articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 22 gennaio 2008 n.37, specifica che, **per i soli soggetti di cui alla lettera c)**, deve essere attivato un sistema basato sull'acquisizione di un idoneo titolo di qualificazione professionale.

Pertanto, dal 1 agosto 2013, per tali soggetti la qualificazione di installatore e di manutentore straordinario di impianti FER si acquisisce a seguito di un periodo di formazione, svolto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 4 del D.lgs. 28/2011, e del superamento del percorso formativo di qualificazione professionale di cui alle presenti Linee guida.

Specificamente, invece, tutti i soggetti di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 22 gennaio 2008 n.37 devono frequentare percorsi di aggiornamento, come meglio declinato al successivo punto 5.

La formazione degli installatori è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi secondo i criteri di cui all'allegato 4 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28, nonché alla programmazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20/03/2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati, in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

Le Province Autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente documento nell’ambito delle competenze ad esse attribuite dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

1. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO

Al percorso formativo accede chi possiede un titolo o attestato nel settore di competenza conseguito, ai sensi della legislazione vigente, in materia di formazione professionale, al termine di un percorso formativo, come stabilito al punto 4 dell’allegato 4 al D.lgs. 28/2011.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve eventualmente essere verificata attraverso un test di ingresso da effettuarsi presso l’ente di formazione, che lo conserva agli atti.

2. ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE

Data la diversa tipologia di impianti previsti (stufe, caminetti e generatori di calore alimentati da biomasse, sistemi solari fotovoltaici e sistemi solari termici, sistemi geotermici poco profondi e pompe di calore) sono individuati **quattro standard specifici** a valle di un Modulo unico propedeutico.


Il corso è articolato in due fasi metodologiche: una teorica, erogabile anche in modalità FAD, ed una pratica da svolgere presso strutture che rispettino i requisiti di cui all’Allegato 1).

Il Modulo unico comune e propedeutico concerne l’inquadramento generale delle problematiche legate allo sfruttamento delle fonti rinnovabili nel panorama nazionale ed europeo con gli opportuni richiami di normativa generale, tecnica e di sicurezza che riguardano l’installazione e la manutenzione, anche straordinaria, di impianti alimentati da FER.

I Moduli specifici per ogni macrotipologia impiantistica prevedono una parte di teoria ed una di pratica.

La fase pratica si sostanzia nelle attività inerenti l’installazione fisica degli impianti e della loro manutenzione straordinaria.

Gli standard formativi di cui all’Allegato 1) costituiscono il punto di riferimento per la progettazione dei percorsi, che dovranno riferirsi specificamente a ciascuna macrotipologia impiantistica di cui allo schema che segue.



Schema del corso

3. DURATA DEL CORSO

Il percorso formativo ha una durata minima di 80 ore così suddivise:

- 20 ore per il modulo comune;
- 60 ore per i moduli specifici, di cui almeno 20 di pratica.

Le Regioni nell'ambito dei propri sistemi possono definire specifici criteri per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in contesti formativi e/o professionali.

4. ESAME FINALE E ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

Ai fini dell'ammissione all'esame è obbligatoria la frequenza ad almeno l'80% delle ore complessive del corso.

La prova finale è costituita da una prova teorica e da una prova pratica. Quest'ultima mira a verificare la corretta installazione dell'impianto FER.

La prova finale deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure dall'ente di formazione.

Al superamento positivo dell'esame viene rilasciato l'attestato di qualificazione professionale di *"Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili"*, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28.

Al fine di favorire il riconoscimento e la libera circolazione delle persone sul territorio, l'attestato di qualificazione deve contenere i seguenti elementi minimi comuni:

- Denominazione del soggetto accreditato e/o autorizzato alla formazione ed alla certificazione
- Dati anagrafici del titolare dell'attestato
- Titolo del corso e normativa di riferimento
- Specifica macrotipologia impiantistica cui si riferisce la formazione
- Durata del corso
- Firma del soggetto formatore.

Le Regioni provvedono alla definizione della composizione delle commissioni d'esame e delle prove di esame nel rispetto della propria regolamentazione.

Il riconoscimento del titolo di qualificazione professionale rilasciato da altro Stato membro è effettuato sulla base dei principi e criteri di cui al Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nel rispetto dell'Allegato IV.

5. AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO

L'aggiornamento è obbligatorio, a norma del comma 1, lett. f dell'allegato 4 al D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28.

Pertanto, coloro che hanno conseguito la qualificazione di cui all'art. 15, comma 1 del D.lgs. 28/2011, sono tenuti a partecipare ad attività formative di aggiornamento ogni 3 anni, che decorrono quindi dal 1 agosto 2013.

La durata minima dell'aggiornamento è pari a 16 ore e può essere realizzato anche attraverso modalità FAD, secondo le indicazioni di ciascuna Regione. La frequenza del corso è obbligatoria al 100% ed al termine viene rilasciato un attestato di frequenza.

6. REQUISITI DI STRUTTURE ED ATTREZZATURE

L'ente di formazione deve disporre delle adeguate strutture e attrezzature per poter impartire la necessaria formazione frontale e pratica.

Nello specifico i laboratori per l'erogazione delle attività pratiche devono disporre di attrezzature specifiche dedicate ad ogni singolo percorso oggetto di qualificazione.

La formazione a carattere pratico si sostanzia di esercitazioni in aula e in laboratorio, su attrezzature e circuiti a carattere didattico e/o su simulatori, in condizioni di sicurezza, dimostrative ed esemplificative relative ai processi di lavoro dell'installatore:

- scelta della componentistica
- condizioni, controllo e modalità di funzionamento dell'impianto
- collaudo
- manutenzione.

I laboratori devono garantire la realizzazione di esercitazioni finalizzate all'utilizzo di strumenti, procedure e tecniche di montaggio tipici dell'impiantistica idraulica, meccanica ed elettrica, come all'effettuazione di misure termoidrauliche, elettriche, di temperatura, di pressione, ecc. Devono disporre inoltre delle attrezzature necessarie ad effettuare le operazioni di intervento meccanico, termoidraulico ed elettrico relative al montaggio dei componenti e di messa in opera dell'impianto.

Fatta salva la presenza di attrezzature, macchinari, strumenti di misura, di controllo, di monitoraggio, apparecchiature per la misura delle grandezze elettriche, e fisiche (idrauliche, pressione, temperatura, etc..) i laboratori si caratterizzano in modo specifico per ogni singolo percorso, mettendo a disposizione di docenti e partecipanti diversi modelli di apparecchi con differenti tecnologie da individuare tra le più attuali e diffuse, sistemi impiantistici completi e potenzialmente funzionanti che prevedano la possibilità di simulazione di verifiche, montaggi e manutenzioni dei singoli componenti, simulando anche eventuali guasti.

I laboratori inoltre dovranno rispettare la vigente normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. I laboratori potranno non essere di proprietà dell'organizzatore del percorso formativo, ma all'atto della pubblicazione del corso occorrerà dichiarare quali laboratori saranno utilizzati ed averne regolare disponibilità.

Le Regioni o Province Autonome potranno verificare a campione l'idoneità dei laboratori, anche attraverso enti o società controllate o partecipate di supporto tecnico.

7. REQUISITI DEI FORMATORI

I formatori devono essere in possesso sia di una esperienza documentata, almeno quinquennale, nella progettazione e/o gestione e/o manutenzione di impianti FER, sia di una conoscenza adeguata della legislazione e della normativa, nell'ambito della specifica tematica oggetto della docenza. Possono svolgere l'attività di formatore anche i tecnici che operano presso i produttori di tecnologie con almeno 5 anni di esperienza lavorativa nel settore.

Roma, 24 gennaio 2013

DESCRITTIVO DELLA FIGURA PROFESSIONALE

Denominazione della figura	TECNICO INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI TECNOLOGIE ENERGETICHE ALIMENTATE DA FONTI RINNOVABILI	
Professioni NUP/ISTAT correlate	6 6.1.3.6 6.1.3.6.1 6.1.3.6.2 6.1.3.7	Artigiani e operai specializzati e agricoltori Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas Idraulici nelle costruzioni civili Installatori di impianti termici nelle costruzioni civili Elettricisti nelle costruzioni civili ed assimilati
Attività economiche di riferimento: ATECO 2007/ISTAT	35.30 36.00 43.22	Fornitura di vapore e aria condizionata Raccolta, trattamento e fornitura di acqua Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria

PROCESSO DI LAVORO - ATTIVITÀ	COMPETENZE
<p>A Gestione organizzativa del lavoro</p> <p>Attività</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definizione compiti, tempi e modalità operative - Coordinamento operativo - Controllo avanzamento del lavoro - Ottimizzazione degli standard di qualità - Prevenzione situazioni di rischio 	<p>Condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando l'attività di installazione e/o manutenzione straordinaria dell'impianto FER</p> <p>Identificare situazioni di rischio potenziale nell'ambito della sicurezza, adottando comportamenti per una gestione efficace ed efficiente delle attività</p>
<p>B Rapporto con i clienti</p> <p>Attività</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rilevazione esigenze del cliente - Gestione customer care 	<p>Interagire con il cliente per coniugare la domanda con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili</p>
<p>C Progettazione</p> <p>Attività</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborazione schemi di impianto - Stesura manuali d'uso 	<p>Dimensionare impianti FER termo-idraulici/elettrici</p>

<p>D Gestione anche documentale dell'approvvigionamento e delle attività</p> <p>Attività</p> <ul style="list-style-type: none">- Identificazione fabbisogno Elaborazione preventivi e documenti di rendicontazione- Gestione scorte ed approvvigionamento	<p>Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali, curando il processo di approvvigionamento</p>
<p>E Verifica dell'impianto</p> <p>Attività</p> <ul style="list-style-type: none">- Verifica e collaudo dell'impianto- Predisposizione della documentazione	<p>Verificare il funzionamento dell'impianto FER, predisponendo la documentazione richiesta</p>

COMPETENZA 1 - MODULO UNICO	
Interagire con il cliente per coniugare la domanda con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
<ul style="list-style-type: none"> - Individuare modalità di interazione differenziate in relazione a situazioni e interlocutori - Acquisire e condividere all'interno della propria organizzazione informazioni ed istruzioni, anche con l'uso di tecnologie - Applicare tecniche di interazione con il cliente - Rilevare situazioni di soddisfazione del cliente e adottare comportamenti risolutivi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tecniche di ascolto e di comunicazione - Tecniche e strumenti di raccolta di informazioni anche con il supporto di tecnologie informatiche e applicativi - Tecniche di analisi della clientela e elementi di customer satisfaction - Tecniche di negoziazione e problem solving

COMPETENZA 2 – MODULO UNICO	
Identificare situazioni di rischio potenziale nell'ambito della sicurezza, adottando comportamenti per una gestione efficace ed efficiente delle attività	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
<ul style="list-style-type: none"> - Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, promuovendo l'assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione - Identificare i fabbisogni formativi del personale - Applicare procedure per la rielaborazione e segnalazione delle non conformità - Prefigurare forme comportamentali di prevenzione - Formulare proposte di miglioramento delle soluzioni organizzative/layout dell'ambiente di lavoro per evitare fonti di rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - D.Lgs. 81/2008 e regolamentazioni connesse - Tecniche di rilevazione delle situazioni di rischio - Normativa ambientale e fattori di inquinamento - Normativa CEI/UNI di settore, sistemi di qualità e principali modelli - Preventivistica - Elementi di organizzazione del lavoro - Elementi di gestione delle risorse umane

COMPETENZA SPECIFICA 1**Dimensionare impianti FER termo-idraulici/elettrici**

ABILITÀ MINIME

- Definire le specifiche tecniche di impianti FER termo-idraulici/elettrici
- Applicare metodi di verifica fattibilità tecnica
- Elaborare lo schema funzionale dell'impianto
- Applicare tecniche di disegno strutturale dell'impianto
- Capacità di lettura ed applicazione di manuali d'uso e schede tecniche

CONOSCENZE ESSENZIALI

- Componentistica termo-idraulica/elettrica
- Disegno tecnico
- Elementi di impiantistica FER termo-idraulica/elettrica

COMPETENZA SPECIFICA 2**Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali, curando il processo di approvvigionamento**

ABILITÀ MINIME

- Utilizzare tecniche di rilevazione dei costi delle singole attività
- Applicare tecniche di analisi dei tempi e metodi per l'uso ottimale di materiali e attrezzature
- Identificare le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali e la relativa gestione
- Applicare tecniche di rendicontazione delle attività e dei materiali, anche in termini di contabilizzazione dei diversi stadi di avanzamento lavori
- Applicare criteri e tecniche per approvvigionamento e deposito di materiali e attrezzature
- Applicare procedure di segnalazione di non conformità della fornitura
- Applicare metodiche per la gestione delle scorte e giacenze

CONOSCENZE ESSENZIALI

- Elementi di budgeting
- Elementi di contabilità dei costi
- Modulistica e procedure per la rilevazione dei costi
- Tecniche di rendicontazione
- Attrezzature e materiali del settore idraulico/termico/elettrico
- Tecniche di gestione scorte e giacenze nonché di approvvigionamento

COMPETENZA SPECIFICA 3

Condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando l'attività di installazione e/o manutenzione straordinaria dell'impianto FER

ABILITÀ MINIME

- Applicare criteri di assegnazione di compiti, modalità operative, sequenze e tempi di svolgimento delle attività
- Individuare anomalie nel processo di installazione e/o manutenzione
- Applicare metodiche per rilevare e segnalare il fabbisogno formativo del personale

CONOSCENZE ESSENZIALI

- Attrezzature e risorse tecnologiche per la realizzazione di impianti FER
- Elementi di organizzazione del lavoro e procedure di gestione delle risorse umane
- Normativa CEI/UNI di settore
- Sistema di qualità e principali modelli
- Strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e per affrontare eventuali criticità
- Tecniche e strumenti per il controllo dell'impianto

COMPETENZA SPECIFICA 4

Verificare il funzionamento dell'impianto FER, predisponendo la documentazione richiesta

ABILITÀ MINIME

- Applicare metodi per la predisposizione di un piano di verifica e collaudo
- Utilizzare strumenti di misura e verifica
- Applicare metodiche e tecniche di taratura e regolazione
- Applicare tecniche per la compilazione della reportistica tecnica

CONOSCENZE ESSENZIALI

- Modulistica e modalità di compilazione della documentazione tecnica
- Norme CEI/UNI
- Strumenti di misura e verifica
- Tecniche di collaudo degli impianti termici
- Tecniche di messa a punto regolazione degli impianti termici